CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE BROKER NAUTICI

Tra L'Exclusive Dealer Sea Planet:

Signore/a		Provincia	
nato a		CAP	
il		Nazione	
Codice Fiscale		Telefono	
Residente in		Email	
Città		Sito web	

in nome e per conto della

Società		Nazione	
Con Sede in		Telefono	
Città		Email	
Provincia		Sito WEB	
CAP		Partita IVA	

(di seguito "**Exclusive Dealer**")

E

Signore/a		Provincia	
nato a		CAP	
il		Nazione	
Codice Fiscale		Telefono	
Residente in		Email	
Città		Sito web	

in nome e per conto della

Società		Nazione	
Con Sede in		Telefono	
Città		Email	
Provincia		Sito WEB	
CAP		Partita IVA	

(di seguito "**Broker**")

congiuntamente denominate le **"Parti".**

Premesso che

- Sea Planet opera attraverso il portale www.sea-planet.com specializzato nella promozione e commercializzazione di yacht, imbarcazioni e beni di lusso legati al mare;
- Il Broker opera professionalmente nel settore della compravendita, intermediazione e noleggio di unità nautiche;
- Le Parti intendono instaurare una collaborazione commerciale finalizzata alla promozione, vendita, acquisto, charter e locazione di unità nautiche selezionate;

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto della collaborazione

Il Broker conferisce all'Exclusive Dealer incarico **non esclusivo** di promuovere unità nautiche destinate alla vendita, al noleggio o ad altre operazioni commerciali attraverso il portale Sea-Planet.com e mediante i propri canali commerciali e di marketing.

Articolo 2 – Modalità operative

Il Broker si impegna a fornire:

- fotografie professionali;
- schede tecniche complete;
- descrizioni dettagliate;
- prezzi aggiornati;
- documentazione tecnica e commerciale necessaria alla promozione;
- eventuali certificazioni e documenti di proprietà disponibili.

L'Exclusive Dealer si impegna a promuovere le unità nautiche secondo i propri standard qualitativi e commerciali.

Ogni unità sarà soggetta a preventiva approvazione da parte di Sea Planet.

Articolo 3 – Segnalazione dei clienti

L'Exclusive Dealer potrà segnalare al Broker potenziali clienti interessati.

La segnalazione sarà considerata valida esclusivamente se effettuata per iscritto tramite email contenente almeno:

- nome e cognome del cliente;
- recapito telefonico;
- indirizzo email.

Farà fede la data e l'ora della prima segnalazione documentata.

In caso di visita a bordo, prova in mare, ispezione o trattativa formale, il cliente dovrà essere registrato tramite il modulo di visita o di presentazione cliente Sea Planet che costituirà parte integrante del presente accordo.

Articolo 4 – Provvigioni e ripartizione commissioni

In caso di vendita, acquisto, charter, locazione o qualsiasi altra operazione conclusa con un cliente segnalato dall'Exclusive Dealer, le provvigioni maturate e incassate dal Broker saranno ripartite come segue:

50% (cinquanta per cento) al Broker

50% (cinquanta per cento) all'Exclusive Dealer Sea Planet

La quota spettante all'Exclusive Dealer Sea Planet dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dall'incasso della provvigione da parte del Broker.

Il diritto alla commissione maturerà anche qualora il cliente segnalato acquisti, noleggi o prenda in locazione un'unità nautica diversa da quella inizialmente presentata.

Tale diritto resterà valido per tutte le operazioni concluse entro 24 mesi dalla data della prima segnalazione effettuata dall'Exclusive Dealer.

Articolo 5 – Clausola anti-elusione e anti-scavalco

Le Parti si impegnano a non aggirare, escludere o eludere l'altra Parte nelle trattative avviate grazie alla presente collaborazione.

Il Broker si impegna a riconoscere le commissioni pattuite anche nel caso in cui l'operazione venga conclusa:

- direttamente dal cliente segnalato;
- tramite familiari;
- tramite società controllate o collegate;
- tramite fiduciari;
- tramite soggetti comunque riconducibili al cliente originariamente segnalato.

Le Parti si impegnano inoltre a non contattare direttamente clienti, armatori, proprietari, venditori o controparti presentati dall'altra Parte con l'obiettivo di escluderla dall'operazione e dalle relative provvigioni.

Articolo 6 – Comunicazione delle trattative

Il Broker si impegna a:

- informare tempestivamente l'Exclusive Dealer sull'andamento delle trattative;
- comunicare entro 10 giorni la sottoscrizione di lettere d'intenti, offerte, contratti preliminari, contratti di charter, atti di vendita o altri accordi vincolanti;
- comunicare l'importo delle provvigioni maturate.

Articolo 7 – Diritto di verifica

L'Exclusive Dealer avrà diritto di richiedere documentazione comprovante:

- l'avvenuta vendita;
- l'avvenuto acquisto;
- l'avvenuto charter o noleggio;
- il valore dell'operazione;
- l'importo delle provvigioni percepite.

Il Broker si impegna a fornire la documentazione richiesta entro 15 giorni dalla richiesta scritta.

Articolo 8 – Penale

Qualora il Broker ometta di comunicare la conclusione di un'operazione con un cliente segnalato dall'Exclusive Dealer quest'ultimo avrà diritto:

- alla propria quota provvigionale del 50%;
- ad una penale aggiuntiva pari al 20% della quota provvigionale spettante.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 9 – Esclusiva

Il presente accordo è stipulato in forma **non esclusiva**.

Le Parti restano libere di collaborare con altri soggetti operanti nel medesimo settore.

Articolo 10 – Durata

Il presente accordo ha durata di 12 mesi dalla data della sottoscrizione.

Alla scadenza si rinnoverà automaticamente e tacitamente per successivi periodi di 12 mesi, salvo disdetta scritta comunicata da una delle Parti con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla scadenza.

Articolo 11 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, tecniche, economiche e strategiche apprese durante il rapporto di collaborazione.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di operare nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa italiana vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 13 – Legge applicabile e foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.

Articolo 14 – Disposizioni finali

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Il presente contratto sostituisce ogni precedente accordo avente il medesimo oggetto.

Luogo: _____

Data: _____

L'EXCLUSIVE DEALER SEA PLANET

Firma _____

BROKER

Firma _____